

OGGETTO: Atto di indirizzo in materia di rispetto della misura minima dei servizi di spiaggia degli stabilimenti balneari all'interno del Piano Particolareggiato dell'Arenile di Bibione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

Premesso :

- che il Nuovo Piano Particolareggiato dell'Arenile di Bibione, in adeguamento alla L.R. n. 33/2002 è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 21.10.2004 e con le procedure previste dall'art. 50 – comma 9 e seguenti della legge Regionale n. 61/85;

- che l'iter approvativo del suddetto piano a causa della richiesta di integrazioni da parte del Genio Civile Regionale si è notevolmente dilungato ed il medesimo è stato definitivamente approvato dal Dirigente Regionale competente con nota del 28.05.2008, prot. n. 282553/57/09, della quale il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 57 del 04.08.2008;

- che il suddetto piano è efficace a far data dal 28.09.2008;

- che il suddetto piano individua cartograficamente (Tavole 8 – Individuazione delle fasce funzionali) tra l'area della duna (realizzata e di progetto) e quella destinata al soggiorno all'ombra una zona classificata "area dei servizi di spiaggia" destinata ad ospitare, tra l'altro, le aree per le attività di gioco e svago ;

- che il riferimento normativo dell'"Area dei servizi di spiaggia" è l'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in oggetto, il quale stabilisce, tra l'altro, che gli stabilimenti balneari devono garantire una superficie destinata alle attività di gioco e svago pari ad un quinto della superficie destinata al soggiorno all'ombra;

- che la stessa Legge Regionale 04.11.2002 , n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nell'Allegato S1 – lett. B – punto 1) prevede che gli stabilimenti balneari devono garantire una superficie destinata alle attività di gioco e svago pari ad almeno un quinto della superficie destinata a sosta all'ombra;

- che oltre alla garanzia del quinto della superficie della sosta all'ombra per attrezzature per gioco e svago sussiste la necessità di garantire anche i servizi minimi di spiaggia, previsti dalla citata Legge Regionale e dal Piano Particolareggiato in oggetto;

- che alcuni concessionari degli stabilimento balneari ravvisano l'opportunità di una maggior percentuale di area a servizi ;

Considerato che allo stato dei luoghi, in vari casi, il rispetto della succitata normativa è possibile solo eccedendo rispetto al limite individuato cartograficamente nel piano per le aree dei servizi di spiaggia;

Considerato altresì che ai sensi dell'Art. 2 delle N.T.A. del Piano in argomento gli elaborati di individuazione delle fasce funzionali hanno valore prescrittivo;

Dato atto che la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 non consente, fino all'approvazione del P.A.T. , l'adozione di varianti urbanistiche che rientrano in una tipologia tale da modificare l'individuazione cartografica di che trattasi;

Considerato che il Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento è ancora in fase di redazione;

Ravvisata la necessità del rispetto della normativa regionale vigente, al fine di garantire i servizi previsti all'interno dell'Arenile di Bibione e degli stabilimenti balneari in esso contenuti;

Ritenuto di perseguire il pubblico interesse nel caso in cui il concessionario di stabilimento balneare si renda disponibile a garantire una maggior percentuale di area a servizi;

Ravvisata altresì la necessità di provvedere alla continuità dei procedimenti di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o di rinnovo di quelle già in essere , provvedendo nel rispetto della normativa vigente in materia;

Dato atto che è necessario fornire al Servizi interessato gli indirizzi necessari per poter dare riscontro alle istanze in merito che pervengono all'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di stabilire, quale atto di indirizzo per il Servizio competente, quanto segue:

- 1- Di stabilire che le "aree dei servizi di spiaggia" degli stabilimenti balneari possono eccedere il limite cartografico posto a limite della preposta fascia funzionale al fine di garantire il rispetto della normativa regionale e di Piano Particolareggiato vigente.
- 2- Di stabilire che quanto sopra è possibile anche nel caso in cui il concessionario sia disponibile ad aumentare la percentuale di area da adibire a servizi di spiaggia

Visto che, a seguito delle dimissioni contestuali, rassegnate in data 30.09.2010 da n. 11 consiglieri comunali con atto contestuale, prot. n. 20100033630, su venti assegnati al Comune, si è verificata in questo Ente l'ipotesi di scioglimento del Consiglio prevista dall'art. 141 , comma 1 – lett. b) n. 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto che con decreto, in data 31.10.2010 il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento Consiglio Comunale di San Michele al Tagliamento, ed ha nominato il Dott. Natalino Manno, quale Commissario per assicurare la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli Organi ordinari; a norma di legge;

Dato atto che al Dott. Natalino Manno , con il medesimo provvedimento, sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

Visto il parere tecnico favorevole reso dal Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha non rilevanza contabile;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, di stabilire, quale atto di indirizzo per il Servizio Demanio marittimo, quanto segue:
 - 1 - Di stabilire che le “aree dei servizi di spiaggia” degli stabilimenti balneari possono eccedere il limite cartografico posto a limite della preposta fascia funzionale al fine di garantire il rispetto della normativa regionale e di Piano Particolareggiato vigente.
 - 2 - Di stabilire che quanto sopra è possibile anche nel caso in cui il concessionario sia disponibile ad aumentare la percentuale di area da adibire a servizi di spiaggia.
- 2) di incaricare il Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio all'esecuzione di quanto disposto con il presente atto.
- 3) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n.267/2000;
- 4) di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 5) -di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
- 6) di rendere, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.-